



CITTA' DI AVEZZANO

Provincia dell'Aquila

SETTORE II – SERVIZI FINANZIARI

***Tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni***

ANNO 2019

(Allegato A1 alla deliberazione di G.C. n. immiss. meccanogr. 96696)

PARTE I - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Premessa: CALCOLO MAGGIORAZIONI E TOTALI. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI

L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

L'imposta sulla pubblicità di cui ai punti seguenti è maggiorata del 40% per le attività svolte nelle aree ricadenti nelle zone in "categoria speciale" individuate come da allegato "A1" alla delib. C.C. n. 122 del 21/12/2001 (fatte salve quelle incompatibili poiché svolte con mezzi pubblicitari in movimento).

1) PUBBLICITA' ORDINARIA

(rif.: artt. 12 e 7, c. 2, 6 e 7, D. lgs. 507/1993)

- 1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base):

| | | | |
|---------|--|---|--------|
| Durata: | - per anno solare | € | 15,490 |
| | - non superiore a tre mesi per ogni mese o frazione | € | 1,549 |
| | - superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno: si applica la tariffa stabilita per anno solare. | | |

- 1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa ed illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base maggiorata del 100%):

| | | | |
|---------|--|---|--------|
| Durata: | - per anno solare | € | 30,986 |
| | - non superiore a tre mesi per ogni mese o frazione | € | 3,098 |
| | - superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno: si applica la tariffa stabilita per anno solare. | | |

- 1.3 Pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5: tariffa base dell'imposta maggiorata del 50%;
Pubblicità di cui ai punti precedenti di superficie superiore a mq. 8,5: tariffa base dell'imposta maggiorata del 100%.

2) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

(rif.: artt. 13 e 7, c. 2, 6 e 7, D. lgs. 507/1993)

- 2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, in uso pubblico o privato (imposta dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie):

| | | | |
|---------|--|---|--------|
| Durata: | - per anno solare | € | 15,490 |
| | - non superiore a tre mesi per ogni mese o frazione | € | 1,549 |
| | - superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno: si applica la tariffa stabilita per anno solare. | | |

- 2.2 Pubblicità di cui al punto precedente, effettuata in forma luminosa ed illuminata, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base maggiorata del 100%):
- | | | |
|--|---|--------|
| Durata: - per anno solare | € | 30,986 |
| - non superiore a tre mesi per ogni mese o frazione | € | 3,098 |
| - superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno: si applica la tariffa stabilita per anno solare. | | |
- 2.3 Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5:
tariffa base dell'imposta maggiorata del 50%;
Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, di superficie superiore a mq. 8,5:
tariffa base dell'imposta maggiorata del 100%.
- 2.4 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;
per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
- 2.5 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
- | | | |
|--|---|--------|
| a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. | € | 74,369 |
| b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. | € | 49,579 |
| c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie | € | 24,789 |
- Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.
Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta viene maggiorata del 100%, in conformità all'Art. 7, c. 7, del D. lgs. n. 507/93.
Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, nei casi previsti dalle norme.
E' obbligatorio conservare nel veicolo l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (rif.: art. 14, c. 1, 2 e 3, D. lgs. 507/1993)

- 3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:
- | | | |
|--|---|--------|
| Durata: - per anno solare | € | 49,579 |
| - non superiore a tre mesi per ogni mese o frazione | € | 4,957 |
| - superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno: si applica la tariffa stabilita per anno solare. | | |
- 3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto dell'impresa, si

applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4) PUBBLICITA' CON PROIEZIONI

(rif.: art. 14, c. 4 e 5, D. lgs. 507/1993)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per ogni giorno € 3,098

Per la durata superiore a 30 giorni si applica:

- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di € 3,098

- dopo tale periodo, la tariffa giornaliera di € 1,549

5) PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

(rif.: art. 15, c. 1, D. lgs. 507/1993)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di giorni o frazione, è pari a:

€ 15,490

6) PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

(rif.: art. 15, c. 2, D. lgs. 507/1993)

Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:

€ 74,369

7) PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI

(rif.: art. 15, c. 3, D. lgs. 507/1993)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, l'imposta è dovuta nella misura di:

€ 37,180

8) PUBBLICITA' CON MESSAGGI POLITICO-SOCIALI

(rif.: diverse discipline normative e regolamentari, in particolare sulla comunicazione elettorale)

Per la pubblicità con messaggi a carattere politico-sociale, effettuata mediante l'affissione di manifesti, è dovuta l'imposta regolamentata per l'affissione e la pubblicità ordinaria. L'affissione di detti manifesti verrà concessa con riserva del 10% della eventuale disponibilità degli impianti pubblicitari installati sul territorio, e più precisamente:

a) 2% nella fascia di territorio del Comune appartenente alla I[^] Cat.

b) 3% nella fascia di territorio del Comune appartenente alla II[^] Cat.

c) 5% nella fascia di territorio del Comune appartenete alla III[^] Cat.

9) PUBBLICITA' VARIA
(rif.: art. 15, c.4, D. lgs. 507/1993)

Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla qualità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

€ 3,098

10) PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI
(rif.: art. 15, c. 5, D. lgs. 507/1993)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

€ 9,296

11) RIDUZIONE DELL'IMPOSTA
(rif.: art. 16 D. lgs. 507/1993)

Si applicano le riduzioni previste con il D. lgs. 507/93. Le riduzioni non sono cumulabili.

12) ESENZIONI DELL'IMPOSTA
(rif.: art. 17 D. lgs. 507/1993)

Sono esenti le forme pubblicitarie previste con il D. lgs. 507/93.

13) MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
(rif.: art. 7 D. lgs. 507/1993)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'Art. 7 del D. lgs. n. 507/93.

Premessa: CALCOLO MAGGIORAZIONI E TOTALI. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI

L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto. E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Il diritto sulle pubbliche affissioni di cui ai punti seguenti è maggiorato del 40% per le attività svolte nelle aree ricadenti nelle zone in "categoria speciale" individuate come da allegato "A1" alla delib. C.C. n. 122 del 21/12/2001.

1) MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle seguenti misure:

- 1.1 **Per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100** e per i periodi di seguito indicati:
- | | | |
|---|---|-------|
| - per i primi 10 giorni | € | 1,487 |
| - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | € | 0,446 |
- 1.1.1 Per affissioni realizzate con **fogli di dimensione multipla a cm. 70 x 100** o con **più fogli di dimensione fino a cm. 70 x 100**, che realizzino entrambe affissioni di superficie complessiva superiore al metro quadro, e per i periodi di seguito indicati:
- | | | |
|---|---|-------|
| - per i primi 10 giorni | € | 1,859 |
| - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | € | 0,557 |
- 1.2 Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- 1.3 Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- 1.4 Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.
- 1.5 Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

2) AFFISSIONI D'URGENZA

(rif.: art. 22, c. 9, D. lgs. 507/1993)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale ovvero per le ore notturne dalle ore 20,00 alle ore 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di euro 25,82 per ogni commissione.

3) RIDUZIONI DEL DIRITTO

(rif.: art. 20 D. lgs. 507/1993)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per le fattispecie previste con il D. lgs. 507/93. Le riduzioni non sono cumulabili.